

Legge regionale 03 marzo 2023 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

Art. 51

(Modifiche alla legge regionale 12/2021)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), è aggiunta la seguente:

<<d bis) sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.>>.

2. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 12/2021 è inserito il seguente:

<<Art. 18 bis

(Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne)

1. Gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne garantiscono gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i servizi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g).

2. Le strutture antiviolenza possono dotarsi anche di sportelli on-line.>>.

3. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2021 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e agli sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.>>.